



**confetra**

**Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica**  
00198 Roma - via Panama 62 - tel.068559151-3337909556 - fax 068415576  
e-mail: [confetra@confetra.com](mailto:confetra@confetra.com) - <http://www.confetra.com>

Roma, 5 febbraio 2020

**Circolare n. 19/2020**

**Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise gasolio per imprese comunitarie – Uffici competenti – Nota Agenzia Dogane Monopoli n. 34315 del 28.1.2020.**

Con la nota indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato di aver modificato il criterio di riparto di competenza per le richieste di rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale da parte di imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.

A decorrere dall’**1 aprile 2020** (quindi per i consumi riferiti al I trimestre 2020) le suddette imprese dovranno presentare la dichiarazione dei consumi all’Ufficio delle Dogane in base allo Stato membro di appartenenza così come indicato nella nota. L’Ufficio delle Dogane di Roma I sarà disponibile a ricevere le dichiarazioni di rimborso relative ai periodi precedenti.

Per accelerare i rimborsi, l’Agenzia invita le imprese interessate ad inviare in allegato alla prima dichiarazione presentata presso i nuovi uffici di competenza copia della carte di circolazione nonché dei titoli di possesso di tutti i mezzi utilizzati.

Daniela Dringoli  
Codirettore

*Allegato uno*  
*Gr/gr*



Protocollo: 34315/RU

Rif:

*Roma, 28 gennaio 2020*

Direzione Accise  
Ufficio Accise sui prodotti energetici e  
alcolici

Alle Direzioni interregionali, regionali e  
interprovinciale delle dogane  
TUTTE

Agli Uffici delle dogane  
TUTTI

**OGGETTO:** Art. 24-ter, D. Lgs. n. 504/95 - Rimborso accise sul gasolio commerciale – Imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia - Ufficio competente alla ricezione della dichiarazione trimestrale di consumo - Modifica riparto di competenza.

La Circolare n. 125/D del 20 giugno 2000 ha concentrato la competenza alla trattazione dei rimborsi richiesti da imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia presso l'Ufficio delle dogane di Roma I.

L'intervenuta periodicità trimestrale per richiedere il rimborso dell'accisa nonché l'incremento del numero delle dichiarazioni presentate dagli esercenti comunitari di cui in oggetto hanno portato nel corso degli anni a rendere non più sostenibili i tempi richiesti per l'esame delle stesse.

Per fronteggiare tale situazione, tenuto conto di quanto segnalato dalle Direzioni interpellate, il criterio di riparto di competenza alla ricezione delle dichiarazioni trimestrali a decorrere dal 1° aprile 2020 (trimestre solare di consumo 1° gennaio – 31 marzo 2020) viene modificato come segue :

<b>Stato Membro di appartenenza</b>	<b>Ufficio delle Dogane competente</b>	<b>Indirizzo Ufficio delle Dogane</b>
Austria	Bolzano	Via G. Galilei, 4/B 39100 Bolzano
Germania		
Belgio	Genova 2	Via Rubattino, 10/a 16126 Genova
Estonia		
Francia		
Lettonia		
Lussemburgo		
Portogallo		
Spagna		
Cipro		
Croazia		
Grecia		
Malta		
Danimarca	Pavia	Via Veneroni, 18 27100 Pavia
Finlandia		
Rep. Ceca		
Svezia		
Slovenia	Pordenone	Via Interporto Centro Ingrosso n. 182 int. 1 33170 Pordenone
Romania	Roma 1	Via del Commercio, 25-27 00154 Roma
Ungheria		
Polonia	Tirano	Piazza delle Stazioni, 22 23037 Tirano (SO)
Irlanda	Torino	Via Giordano Bruno, 97 10134 Torino
Lituania		
Olanda		
Regno Unito <sup>1</sup>		
Bulgaria	Udine	Via Gorgi, 18 33100 Udine
Rep. Slovacca	Verona	Via Sommacampagna, 26a 37137 Verona

Ciascun esercente comunitario identifica l'Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza.

<sup>1</sup> Fino alla data di permanenza nell'UE.

Per i trimestri relativi ad anni precedenti al 2020, ovvero fino al quarto trimestre 2019 (1 ottobre – 31 dicembre), gli esercenti comunitari continuano a presentare le dichiarazioni di rimborso all'Ufficio delle dogane di Roma I, a prescindere dalla data di spedizione.

Al fine di rendere più celere la trattazione dei rimborsi, nella prima applicazione della modificata distribuzione di competenze, gli esercenti sono tenuti ad allegare alle dichiarazioni presentate ai nuovi Uffici, copia delle carte di circolazione di tutti i mezzi utilizzati nonché dei titoli di possesso degli stessi, anche se anticipatamente trasmessi.

*Il Direttore*  
Arturo Tiberi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93